



Associazione di Diritto Privato
Via Mantova, 1
00198 - Roma
C.F. 80021670585

Protocollo N° PROVVISORIO
Roma, 28/02/2019

Oggetto: somme di competenza della CNPADC 2000-2017

Come a Lei probabilmente noto, l'art. 1, comma 185 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (c.d. "saldo e stralcio"), prevede la possibilità di corrispondere in percentuale ridotta (in funzione delle soglie ISEE) le somme presenti nei carichi affidati all'agente per la riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 derivanti dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti, con esclusione di quelli richiesti a seguito dell'attività di accertamento dell'istituto previdenziale. Viene, inoltre, espressamente previsto che le somme versate all'Agenzia Entrate Riscossione (o a Riscossione Sicilia S.p.A.) dovranno essere utilizzate ai fini assicurativi secondo le norme che regolano la gestione previdenziale interessata.

Nell'ottica di massima trasparenza, è doveroso pertanto evidenziare che l'art. 1, c. 185 della Legge n. 145/18:

- esclude le somme demandate all'agente della riscossione che siano conseguenza di un accertamento da parte dell'istituto previdenziale (tra le quali rientrano anche le somme non versate ancorché determinate in funzione dei redditi dichiarati alla Cassa);
- rinvia gli effetti del parziale versamento alle norme che regolano le singole gestioni previdenziali interessate; a tal proposito si ricorda che in caso di mancato integrale pagamento delle somme pretese dalla Cassa, in ottemperanza al *Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC*, sarà impossibile considerare valide le relative annualità e non potranno essere erogati:
 - i relativi trattamenti pensionistici, operando la preclusione prevista dall'art. 25, c. 5 del Regolamento Unitario (mancato versamento o versamento parziale dei contributi e delle relative maggiorazioni);
 - gli interventi di *welfare*, operando la preclusione prevista dall'art. 43, c.5 del Regolamento Unitario (mancato versamento o versamento parziale dei contributi).

Inoltre, con riferimento agli istituti della definizione agevolata, c.d. "rottamazione delle cartelle" (art. 6 del D.L. 193/2016, art. 1 D.L. 148/2017, art. 3 del D.L. 119/2018), la Cassa esclude da tali provvedimenti le somme presenti nei carichi affidati dalla stessa all'agente della riscossione.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Walter Anedda